Formazione Maggioli

il Personale CHANNEL

Corso online

Le novità nella costituzione del Fondo risorse decentrate 2025

Mercoledì 12 marzo 2025, ore 9.00 – 10.00

Docente

Vincenzo Giannotti

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.

Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.

Direttore del sito bilancioecontabilita.it

MAGGIOLI EDITORE

ilpersonale.it
Risorse umane negli enti locali

www.ilpersonale.it

La rivista giuridica online
per la gestione del personale negli Enti Pubblici

"Il Personale" è uno strumento essenziale per la gestione delle risorse umane negli Enti Pubblici. Costantemente aggiornato con le ultime novità normative, contrattuali, di prassi e giurisprudenza.

Servizi inclusi:

- Il Personale Channel (11 corsi online all'anno sulle principali novità in materia)
- Dossier tematici ed e-book
- Scadenziario
- Risposta a quesiti
- Newsletter quindicinale di aggiornamento
- Testo Unico del pubblico impiego e Legge 241/1990 annotati con la prassi e giurisprudenza
- Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

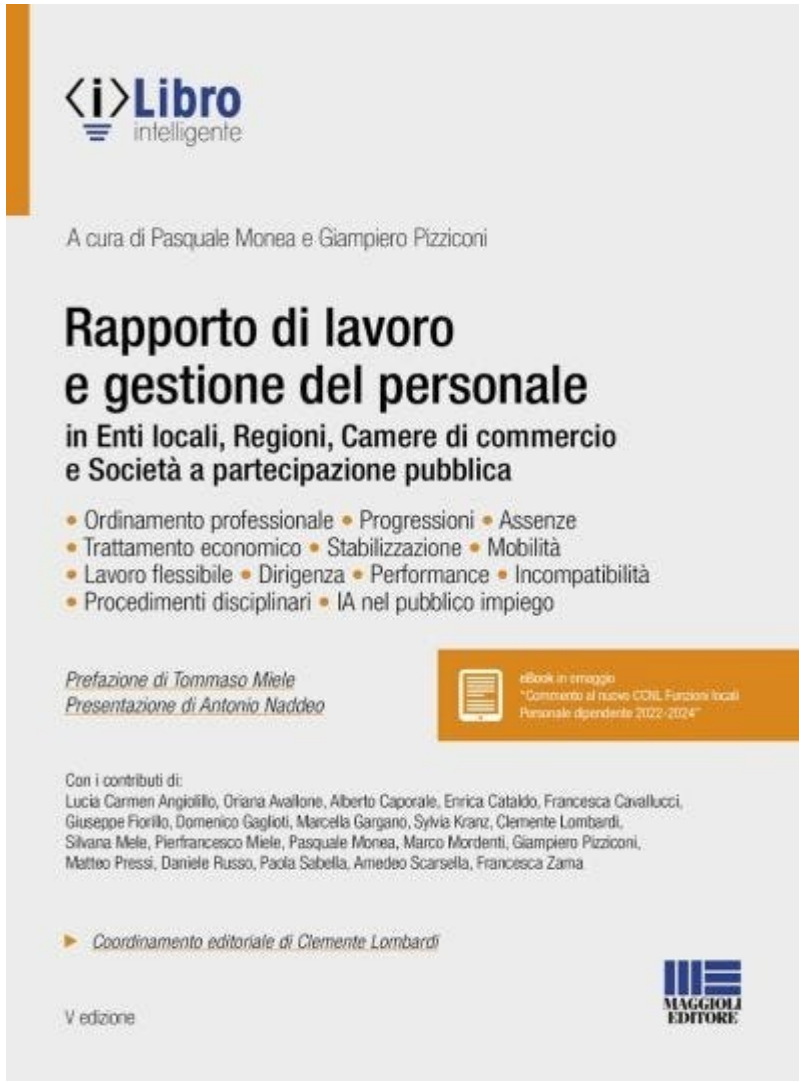

Il volume rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti che ha approfondito in ogni suo aspetto (normativo, organizzativo e gestionale) e sotto tutti i profili giuridici (civilistici, giuslavoristici, contabili e amministrativi) i vari istituti riguardanti il rapporto di lavoro e la gestione del personale in Enti locali, Regioni, Camere di commercio e Società partecipate pubbliche.

Nella parte iniziale viene trattato l'**ordinamento professionale**, con particolare riguardo al nuovo sistema di classificazione articolato per aree, all'inquadramento, alla revisione dei profili professionali e alla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione. Di particolare interesse l'aggiornamento riguardante le **stabilizzazioni nella P.A.** e l'analisi sulle varie tipologie di **lavoro flessibile** alla luce delle novità introdotte dai CCNL relativi al personale del comparto Funzioni locali e dell'Area dirigenziale Funzioni locali siglati, rispettivamente, in data 16 novembre 2022 e 16 luglio 2024.Un'attenta analisi è poi rivolta ai diritti della persona sul lavoro e ai temi delle **assenze**, dei **permessi**, dei **congedi**, delle aspettative e delle tre "dimensioni del benessere" nonché al nuovo **Codice di comportamento** e alla materia dei **procedimenti disciplinari**. Ampia trattazione trovano anche il regime delle **incompatibilità**, il **cumulo di impieghi** e gli incarichi conferiti a dipendenti e dirigenti pubblici, sia in servizio che in quiescenza. Viene inoltre puntualmente trattato il sistema di **valutazione delle prestazioni**, sia per i dipendenti che per la dirigenza. Appositi capitoli vengono dedicati allo status dell'avvocato pubblico e alla disciplina dell'ufficio avvocatura negli Enti locali, nonché alla tematica del rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori. Infine, viene affrontata la questione dell'intelligenza artificiale nella P.A., con specifico riferimento alle potenzialità applicative nelle materie del rapporto di lavoro pubblico e della gestione del personale.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

Il volume presenta il nuovo Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 novembre 2022 per i dipendenti pubblici appartenenti al comparto Funzioni Locali.

La trattazione è caratterizzata da un taglio pratico, finalizzato a offrire uno strumento utile per il lavoro quotidiano di chi si occupa della materia.

Il testo integra i singoli articoli del nuovo Contratto con le precedenti disposizioni contrattuali ancora vigenti e con gli orientamenti applicativi ARAN relativi al comparto Funzioni Locali, pubblicati dopo la sua sottoscrizione.

Le precedenti disposizioni contrattuali ancora vigenti sono state, a loro volta, integrate con note che riportano i nuovi riferimenti normativi e la contestuale disapplicazione di quelli richiamati dalle stesse per facilitare il lettore nella comprensione ed evitargli di "perdersi" nella ricerca delle disposizioni attualmente vigenti.

Gli orientamenti applicativi dell'ARAN – che rappresentano un sostanziale arricchimento al testo – sono stati richiamati sotto agli articoli del nuovo contratto pertinenti all'argomento e riportati integralmente nell'appendice del libro, in modo da facilitare il lavoro di studio e ricerca di chi consulterà il volume.

Il testo è stato, inoltre, arricchito di commenti sulle più significative novità apportate dal CCNL 2022, offrendosi così come un valido strumento per una conoscenza più approfondita degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

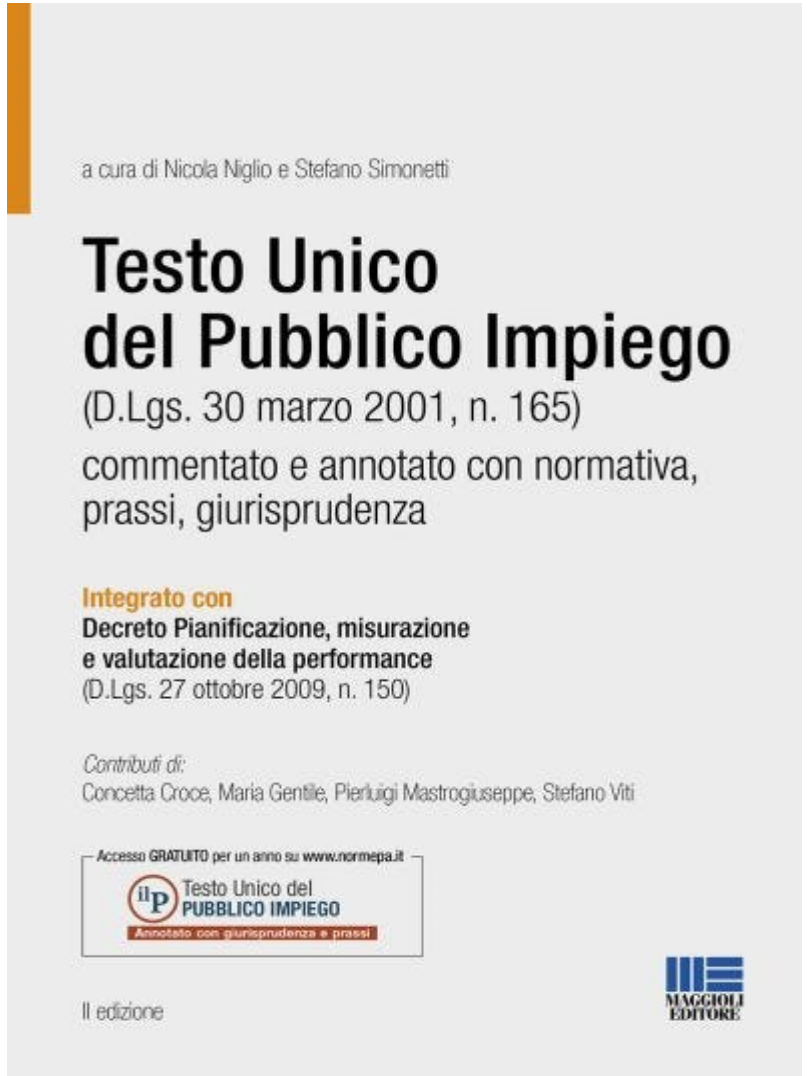

Il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta la legge fondamentale per il pubblico impiego. Il testo del Decreto, nel corso degli anni è stato modificato e integrato numerose volte e i continui interventi ne hanno reso la lettura e l'interpretazione complesse e, in alcuni casi, controverse.

L'opera, attraverso il puntuale commento di ogni articolo del D.Lgs. n. 165 e del correlato D.Lgs. n. 150 del 2009, agevola il lettore nel ritrovare un ordine logico nella ricostruzione di questa lunga e difficile trasformazione delle regole (si pensi al radicale passaggio alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, non più pubblici ma alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni) attraverso l'approfondimento sia dei principi ispiratori della riforma del 1993, ma anche delle ragioni che ne hanno portato, in alcuni limitati casi, ad improvvisi cambiamenti di rotta e, nella maggior parte delle volte, solo ad aggiustamenti che si sono resi necessari nel corso degli anni per una coerente attuazione delle regole sul lavoro nel contesto di trasformazione sociale ed economica del Paese.

Sempre per facilitare l'esegesi della norma, ogni articolo del Testo Unico è annotato in calce con la normativa collegata, oltre alla prassi e alla giurisprudenza più significative.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628200

www.maggiolieditore.it

Mancata sottoscrizione nell'anno del contratto integrativo

- In caso di mancata costituzione del Fondo possono essere conservate solo le risorse fisse.
- In caso di costituzione del Fondo e certificato con parere positivo dall'organo di revisione, le risorse sono vincolate alle destinazioni previste dal contratto collettivo nazionale.
- Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette "stabili" sia quelle cosiddette "variabili", tenuto conto che la variabilità delle risorse opera solo nella fase di costituzione del relativo Fondo. Con queste indicazioni la sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 20/2024) ha finalmente risolto il problema che da anni ha coinvolto le sezioni di controllo regionali della Corte dei conti con soluzioni differenti lasciando nel dubbio gli Enti Locali sulla corretta applicazione dei Principi contabili.
- In caso di sottoscrizione nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 187, co. 3, del TUEL l'erogazione delle risorse potrà avvenire anche "*prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente*" e "anche in caso di esercizio provvisorio", così come previsto dal Principio contabile.

Incentivi tecnici
Differenza con il precedente Codice dei contratti

Art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ~~In sede di prima applicazione del Codice, l'Allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice~~.	1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Incentivi tecnici
Differenza con il precedente Codice dei contratti

Allegato I.10	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
• Programmazione della spesa per investimenti • Responsabile unico del progetto • Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) • Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali • Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica • Redazione del progetto esecutivo • Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione • Verifica del progetto ai fini della sua validazione • Predisposizione dei documenti di gara • Direzione dei lavori • Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) • Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione • Direzione dell'esecuzione • Collaboratori del direttore dell'esecuzione • Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione • Collaudo tecnico-amministrativo • Regolare esecuzione • Verifica di conformità • Collaudo statico (ove necessario) • **Coordinamento dei flussi informativi**	. Il precedente Codice prevedeva le seguenti attività oggetto di incentivi: • Attività di programmazione della spesa per investimenti • Valutazione preventiva dei progetti • Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici • RUP (responsabile unico del procedimento), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione • Collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto • Per gli incentivi sui servizi e forniture è necessario he sia stato nominato il direttore della esecuzione nel solo caso di appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti

Incentivi tecnici
Differenza con il precedente Codice dei contratti

Art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 **(come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)**	**Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016**
3. L'80% delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice.	3. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente Decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del Fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Incentivi tecnici
Differenza con il precedente Codice dei contratti

Art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
4. **L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola Amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le Amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15%. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio**. (eliminato il seguente periodo «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale»).	4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Incentivi tecnici
Differenza con il precedente Codice dei contratti

Art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
5. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali ~~dei dipendenti nella realizzazione degli interventi~~ **del personale**; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale 8. Le Amministrazioni e gli Enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ~~ai dipendenti~~ **al personale** di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo di cui al comma 2.	5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

I compensi dei funzionari non avvocati

- Qualora l'Ente abbia previamente regolamentato i compensi, da corrispondere ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l'Ente Locale nel processo tributario, in caso di condanna della controparte alle spese di giudizio, allora questi compensi non sono assoggettati ai limiti di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Sono queste le indicazioni della sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 18/2024).
- Pertanto, secondo il Principio di diritto della sezione delle Autonomie, gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l'Ente Locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell'ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell'incentivo.
- Detti compensi, tuttavia, non possono essere estesi anche ai dipendenti che, senza funzioni di rappresentanza, coadiuvino il dirigente o il funzionario che rappresenta l'Ente in giudizio. Tale esclusione è stata stabilita dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna nella Deliberazione n. 138/2024.

I compensi dei funzionari non avvocati

Corte dei conti Lombardia, Deliberazione n. 37/2025

- I soggetti indicati dall'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, vale a dire il dirigente, quale espressione del proprio potere gestionale, ovvero, negli Enti privi di figura dirigenziale, il titolare di posizione organizzativa, non necessitano di procura.
- La Cassazione ha precisato, al riguardo, che l'Ente Locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle Commissioni tributarie, mediante il dirigente dell'Ufficio tributi, da intendersi come il dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'Ufficio tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello Statuto comunale (tra le tante: Corte di Cassazione Civile, sez. V, n. 26719/2016; Corte di Cassazione Civile, n. 13230/2009, che ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione).
- Pertanto, lo *ius postulandi* può spettare al dirigente o titolare della posizione organizzativa (Enti privi di dirigenti), potendosi delegare un funzionario solo se a ciò autorizzabile "*in base alle previsioni dello Statuto comunale*".

Gli incentivi recupero tributario

L'art. 1, co. 1091, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che "… *i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …*"

Gli incentivi recupero tributario

- L'incentivo è condizionato all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini previsti dal TUEL.
- In merito ai termini di approvazione del bilancio di previsione, le sezioni regionali della Corte dei conti, in prima battuta, hanno negato che il differimento dei termini di approvazione, disposto con Decreto del Ministero dell'Interno, potesse fornire titolo per inserire gli incentivi fuori dal limiti del Fondo integrativo, ai sensi dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, condizione invece prevista solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 31/12. Tali indicazioni sono restate immutate fino alla decisione della sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 19/2021).
- L'incentivo non potrà essere attribuito qualora l'Ente abbia affidato l'accertamento (e non la riscossione) a un concessionario.
- La distribuzione degli incentivi, calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è condizionato all'incasso del maggior gettito e ciascun dipendente beneficiario non potrà superare il 15% del suo trattamento tabellare annuo lordo.

Gli incentivi recupero tributario

Corte dei conti della Liguria, Deliberazione n. 179/2024

Si può ritenere che l'autonomia regolamentare del Comune possa fare legittimo riferimento, in ragione della continuità dei cicli di bilancio e del collegamento che il comma 1091 instaura fra i vari presupposti e requisiti da esso prescritti, alla puntuale approvazione, da un lato, del rendiconto dell' "esercizio fiscale precedente a quello di riferimento" (il medesimo esercizio di rilevazione del "maggiore gettito accertato e riscosso") e, dall'altro, al bilancio di previsione dell' "anno di riferimento", quello in cui, ove il regolamento decida per l'erogazione di un emolumento accessorio, devono essere attribuiti, mediante contrattazione integrativa, specifici obiettivi al personale impiegato nel settore delle entrate (da valutare, in termini di effettivo raggiungimento, nell'anno successivo a quello di riferimento).

Gli incentivi recupero tributario

Art. 1, co. 779, Legge di bilancio 2025

- La norma reca una interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI.
- Nello specifico, per "maggior gettito accertato e riscosso" deve intendersi l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.
- Pertanto, nell'individuazione del maggiore gettito accertato e riscosso, devono essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento (perciò non solo le entrate in conto competenza, ma anche quelle in conto residui) risultanti dal conto consuntivo approvato dal Comune che, in assenza di attività di recupero tributario, non vi sarebbero state.

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

E' stabilito che gli oneri destinati alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti siano sostenuti, oltre che con l'utilizzo delle disponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme, anche mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo delle risorse decentrate, in un limite percentuale massimo delle complessive disponibilità dello stesso, da stabilire in sede di contrattazione integrativa, con possibile incremento derivante dai piano di razionalizzazione delle spese.

Ai fini della stipula delle polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, già previste dall'attuale disciplina contrattuale, gli Enti possono associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

Corte dei conti, sezione Autonomie, Deliberazione n. 17/2024

- Ha stabilito che le risorse destinate al welfare integrativo non essendo salario accessorio, in quanto destinato a previdenza e assistenza, in presenza delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto della spesa del personale e dei limiti imposti come massimi dal contratto collettivo, non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (ossia salario accessorio non superiore a quanto stanziato nell'anno 2016).
- In questo caso, pertanto, è necessario esaminare in dettaglio le disposizioni contrattuali e legislative, al fine di definire il livello massimo di erogazione consentita in sede contrattazione integrativa, avendo il contratto collettivo 2019-2021 lasciata libera la sua determinazione.

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 124)

Per evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Corte dei conti, sez. delle Autonomie, Deliberazione n. 17/2024), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico (art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2027) concorrono anche le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

Utilizzazione risorse decentrate

Una volta calcolate le risorse fisse spendibili, la contrattazione integrativa prevede una destinazione prevalente di tutte le risorse di cui all'art. 79, co. 2, alle seguenti lettere: **a)** (premi *performance* organizzativa), **b)** (premi correlati alla *performance* individuale), **c)** (indennità condizioni di lavoro), **d)** (indennità di turno, indennità di reperibilità), **e)** (indennità per specifiche responsabilità), **f)** (indennità di funzione), la parte prevalente delle risorse.

Vanno in ogni caso escluse le risorse di cui alle lettere c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale), f) (risorse per la remunerazione ai messi notificatori), g) (indennità del personale delle case da gioco), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla *performance* **individuale almeno il 30%** delle citate risorse di cui al comma 2.

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

Utilizzazione risorse decentrate

L'art. 40, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che:

"*La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3.* ***La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento***".

Welfare integrativo e impatto sul Fondo

CCNL 2019-2021 Funzioni Locali - Welfare integrativo

UTILIZZAZIONE DEL FONDO - ANNO 2025			
	2024	2025	
IMPORTO TOTALE DEL FONDO DA UTILIZARE	**1.179.237**	**1.242.743**	
UTILIZZAZIONE FONDO ANNO 2024			
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	105.000,00	105.000,00	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)- STORICHE E DA SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	333.224,57	325.283,00	
DIFFERENZIALI D3 e B3 (79, comma 1-bis) - CCNL 2019-2021 dal 01/04/2023	32.172,83	39.962,30	
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	9.500,00	9.000,00	
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	0,00	0,00	
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	**479.897,40**	**479.245,30**	
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.82, co.2, lett.j) CCNL 2019-2021	40.141,67	28.641,67	
Differenza per risorse variabili (b)	**439.755,73**	**450.603,63**	
Art.80, comma 3, CCNL 2019-2021 lett. a) (performance organizzativa); lett.b) (performance individuale); lett. c) (condizioni di lavoro); lett. d) (turno, reperibilità); e) (specifiche responsabilità) e f) (indennità di funzione e servizi esterni; k) welfare integrativo -			
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.80, co.2, lett.a) CCNL 2019-2021)	220.000,00	200.000,00	60,56%
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.80, co.2, lett.b) CCNL 2019-2021)	207.327,57	196.327,57	30,00%
INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO (ART.80, CO. 2, LETT.C)	31.296,00	31.296,00	
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA' E GIORNATA FESTIVA (Art.80, co 2, lett. d)	85.504,00	85.504,00	
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.80, co.2, lett.e) CCNL 2019-2021	57.070,00	57.070,00	
INDENNITA' FUNZIONE, SERVIZIO ESTERNO e 208 cds (art.80, co.2, lett.f)	16.000,00	16.000,00	
RISORSE DESTINATE AI PIANI DI WELFARE (art.80, co. 2, lett.k)		68.200,00	
Totale utilizzo risorse variabili (b)	**617.197,57**	**654.397,57**	
COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.80, co.2, lett.g) CCNL 2019-2021)	38.000,00	76.458,00	
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.80, co.2, lett.h) CCNL 2019-2021	4.000,00	4.000,00	
COMPENSI PERSONALE CASA DA GIOCO (Art.80, co. 2, lett. i)			
Totale art.67, comma 3 lett. c) (specifiche disposizioni di legge); lett. f) (messi notificatori) e g) (indennità case da gioco)	**42.000,00**	**80.458,00**	
Totale	**82.141,67**	**109.099,67**	
TOTALE RISORSE DESTINATE	**1.179.236,64**	**1.242.742,54**	